

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1195

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 5 luglio 2001 (v. stampato Senato n. 8)

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(AMATO)

E DAL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

(PECORARO SCANIO)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 maggio 2001, n. 199, recante proroga di termini relativi agli interventi per fronteggiare l'emergenza derivante dall'encefalopatia spongiforme bovina

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
il 5 luglio 2001*

DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Il decreto legge 25 maggio 2001, n. 199, recante proroga di termini relativi agli interventi per fronteggiare l'emergenza derivante dall'encefalopatia spongiforme bovina, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ALLEGATO.

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 25 MAGGIO 2001, N. 199

Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:

« ART. 1-*bis.* — 1. Agli oneri derivanti dalla proroga dei termini di cui all'articolo 1, pari a lire 30 miliardi e 365 milioni, si provvede nei limiti delle risorse finanziarie del Fondo per l'emergenza BSE di cui all'articolo 7-*bis*, comma 1, del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49 ».

Decreto-legge 25 maggio 2001, n. 199, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 28 maggio 2001.

TESTO DEL DECRETO-LEGGE

Proroga di termini relativi agli interventi per fronteggiare l'emergenza derivante dall'encefalopatia spongiforme bovina.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista la decisione 2000/418/CE della Commissione del 29 giugno 2000;

Vista la decisione 2000/766/CE del Consiglio del 4 dicembre 2000;

Visto il regolamento (CE) n. 2777/2000 della Commissione del 18 dicembre 2000;

Vista la decisione 2001/2/CE della Commissione del 27 dicembre 2000;

Visto il decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prorogare il termine per l'adozione delle misure finalizzate a fronteggiare l'emergenza determinata dal fenomeno dell'encefalopatia spongiforme bovina, in ordine allo smaltimento del materiale specifico a rischio e ad alto rischio e dei prodotti trasformati, ottenuti o derivati, nonché all'ammasso pubblico delle proteine animali a basso rischio;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 maggio 2001;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle politiche agricole e forestali;

E M A N A

il seguente decreto-legge:

TESTO DEL DECRETO-LEGGE COMPRENDETE LE MODIFICAZIONI APPORTATE
DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

—

(segue: testo del decreto-legge)

ARTICOLO 1.

1. Al decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 6, le parole: « fino al 31 maggio 2001 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 luglio 2001 »;

b) all'articolo 2, comma 1, le parole: « fino al 31 maggio 2001 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 luglio 2001 ».

ARTICOLO 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 maggio 2001

CIAMPI

AMATO, *Presidente del Consiglio
dei Ministri*

PECORARO SCANIO, *Ministro delle
politiche agricole e forestali*

Visto, *il Guardasigilli*: FASSINO

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica)

ARTICOLO 1.

Identico.

ARTICOLO 1-*bis*.

1. Agli oneri derivanti dalla proroga dei termini di cui all'articolo 1, pari a lire 30 miliardi e 365 milioni, si provvede nei limiti delle risorse finanziarie del Fondo per l'emergenza BSE di cui all'articolo 7-*bis*, comma 1, del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49.

Lire 500 = € 0,26



14PDL0002190